



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14486 del 2015, proposto da Unasca Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, in persona del legale rappresentante p.t., Agenzia Roveredo di Marta Latin, Agenzia Alessandra di Michele Pettenuzzo, Agenzia Zappatini di Ivonne Guarnerio, Agenzia Colaiacovo di Guerino Colaiacovo, Agenzia Mercurio di Paola Funari Paternesi & C. Sas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Giustiniani, Maurizio Camillo Borra, Filippo Boccioletti, Nicola Adragna, Alessio Totaro, con domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani in Roma, via Bocca di Leone, 78; Agenzia Marino Signorelli di Antonio Iannone, Autopratiche San Marco di Secondo Agnoletti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Boccioletti, Nicola Adragna, Alessio Totaro, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Adragna in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 44;

contro

Automobile Club D'Italia - Aci, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Guarino, Aureliana Pera, Raimondo D'Aquino Di Caramanico, Aristide Police, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11;

nei confronti di

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della lettera circolare n. 005/0007641/15 in data 28 settembre 2015 con cui l'Automobile Club Italia ha dettato "Istruzioni di servizio – Progetto Semplific@uto – Introduzione dal 5 ottobre 2015 del Certificato di proprietà digitale CDPD – Nuove istruzioni di servizio", nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Automobile Club D'Italia - Aci e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2017 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato all'ACI in data 27 novembre 2015 e depositato il successivo 3 dicembre 2015, Unasca espone di essere una associazione che riunisce 3000 studi professionali per la consulenza in materia di circolazione dei mezzi di

trasporto e che esercita, attraverso le Agenzie ricorrenti, anche le funzioni e le attività meglio conosciute come “Sportello Telematico dell’Automobile” di interazione con il Pubblico Registro Automobilistico.

Espone ancora che con la circolare impugnata, dopo essersi richiamato il piano strategico denominato “Semplific@uto” destinato a semplificare i processi di gestione del PRA, l’ACI ha introdotto una “innovazione particolarmente significativa” consistente nella disposizione per cui il Certificato di Proprietà dell’auto “non sarà più stampato ma sarà prodotto digitalmente e conservato da ACI nei propri Archivi magnetici”; inoltre “le procedure STA e Copernico non restituiranno più all’operatore PRA o STA il pdf del Certificato di Proprietà ma il pdf di una ricevuta dell’avvenuto espletamento delle formalità, recante le informazioni base della formalità stessa e tutti i riferimenti e codici di accesso per la visualizzazione stessa da cui si potrà accedere alla visualizzazione del CDPD, mediante smartphone o altro idoneo dispositivo del QR-code presente nella ricevuta ovvero accedendo al sito web dedicato”.

Le ricorrenti espongono dunque di avere posto in evidenza le criticità del progetto con nota del 9 novembre 2015 inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che quest’ultimo confermava con nota del 19 novembre 2015 le criticità rilevate da UNASCA.

2. Premesse alcune note sul quadro normativo di riferimento che ha comportato la soppressione del foglio complementare e la adozione del solo certificato di proprietà come documento che accompagna la vita degli autoveicoli sin dal momento della loro prima immatricolazione e destinato a documentare lo stato giuridico dei veicoli stessi, parte ricorrente avverso la circolare sopra menzionata deduce: 1) Violazione dell’art. 8, comma 1 lett. d) della legge n. 124 del 2105; incompetenza dell’ACI; eccesso di potere per straripamento e sviamento; violazione dell’art. 2, comma 2 della legge n. 241/1990; 2) violazione dell’art. 7,

comma 2 della legge 9 luglio 1990, n. 187, dell'art. 10 D.M. 2 ottobre 1992, n. 514; violazione degli articoli 93 comma 5 e 94, comma 1 del Codice della Strada, violazione del principio di gerarchia delle fonti; violazione degli articoli 2, 4 e 7 del d.P.R. n. 358/2000, 3) violazione della legge n. 264/1994, violazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto; 4) violazione dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.; violazione del principio di semplificazione dell'attività amministrativa; violazione del d.P.R. n. 358/2000; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifeste; 5) violazione dell'art. 14, 7 e 9 della legge n. 241 del 1990, violazione del giusto procedimento.

Concludono con richiesta cautelare legata alla imminente riforma del Governo in materia di riorganizzazione del PRA e chiedono l'accoglimento del ricorso.

3. Si è costituito in giudizio l'Automobile Club d'Italia contestando tutte le doglianze e rassegnando conclusioni opposte a quelle di parte ricorrente.

4. Alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2016 il Collegio ha disposto un'istruttoria sia presso l'ACI sia presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ma l'istruttoria è stata eseguita esclusivamente dall'ACI con deposito del 27 febbraio 2016.

5. Previo scambio di ulteriori memorie di replica tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 13 aprile 2016 alla quale il Collegio lo ha accolto con la sentenza n. 5861 del 17 maggio 2016.

6. L'ACI ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 766 del 21 febbraio 2017, riunito il ricorso in esame con quello proposto dalla SERMETRA, si è pronunciato dichiarando nulle le due sentenze emesse dal TAR per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Infrastrutture, disponendo il rinvio al giudice di primo grado affinché provveda al riguardo.

7. Con atto depositato il 19 maggio 2017 la società ricorrente ha proceduto alla riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.a., previa notifica del ricorso iniziale incorporandolo nell'atto di riassunzione e di fissazione di udienza oltre che all'ACI anche al Ministero delle infrastrutture.

8. Quest'ultimo ha depositato atto di costituzione in data 6 giugno 2017.

9. Previo scambio di memorie tra la ricorrente e l'ACI il ricorso è stato fissato per la pubblica udienza del 17 ottobre 2017 alla quale è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e secondo i profili posti in evidenza nella decisione della sezione a n. 5861 del 17 maggio 2016 e secondo le osservazioni peraltro presentate dal Ministero delle Infrastrutture a seguito della riassunzione, seppure nel solo ricorso a n. 14443/2015 presentato dalla Sermetra laddove esse fanno esplicito riferimento al ricorso di Unasca e delle sue Agenzie.

2. Con la prima doglianza i ricorrenti lamentano che nel dettare istruzioni a seguito della introduzione del Certificato di Proprietà digitale con la impugnata circolare, l'ACI in realtà tenta di modificare la disciplina sostanziale e la consegna cartacea del certificato, invocando del tutto inopinatamente l'applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale, che però non conferisce a tale organismo alcun potere di effettuare la riforma oggetto della circolare. Infatti la legge n. 124 del 7 agosto 2015 da una parte individua nel Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il nuovo soggetto competente a svolgere le funzioni in sostituzione del PRA dall'altra propugnano il rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione e l'eventuale istituzione di una agenzia unica o altra struttura comunque sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture.

Attraverso il progetto sperimentale Semplific@uto in sostanza Aci tenta di precostituire il proprio ruolo prima che la riforma ne svuoti le funzioni trasferendole al Ministero.

Con la seconda censura lamentano la completa violazione dell'art. 7, comma 2 della legge n. 187/1990 che detta "Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico" stabilendo che "gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalità il certificato di proprietà attestante lo stato giuridico del medesimo"; anche l'articolo 93, comma 5 del Codice della Strada prevede che "Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel PRA oltre la carta di circolazione è previsto il certificato di proprietà rilasciato dallo stesso ufficio,..."; l'art. 94, comma 1 del Codice della Strada stabilisce inoltre che: "In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione di usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto il competente ufficio del PRA ,...provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà".

Rappresentano che, dunque, la normativa prevede inequivocabilmente l'obbligo giuridico del rilascio e della consegna al proprietario del certificato di proprietà del veicolo sia al momento dell'acquisto sia per ogni successiva variazione con il conseguente obbligo di allegare il certificato di proprietà per ogni formalità.

Anche il Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione ai passaggi di proprietà ed alla immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi di cui al d.P.R. n. 358 del 2000 prevede l'istituzione dello sportello telematico dell'automobilista le cui funzioni sono appresso indicate: "Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, re immatricolazione e passaggio di proprietà".

Con la terza censura lamentano che la procedura costringe le imprese di consulenza che non hanno aderito al protocollo dello Sportello Telematico

dell'Automobilista, dato che era una facoltà, a rivolgersi ad altre agenzie abilitate STA come se fossero normali privati cittadini, con conseguente appesantimento della procedura per gli utenti e per le agenzie non STA che dovranno rivolgersi allo sportello STA più vicino.

Con il quarto mezzo lamentano che la sostituzione del certificato cartaceo con quello digitale è tutt'altro che una semplificazione e un miglioramento e da un lato perché la modifica del complesso procedimento che si inserisce in un sistema normativo ed operativo avente come presupposto il certificato di proprietà cartaceo è soltanto parziale e dall'altro perché va ad aggravare una procedura rodada e realmente semplificata con un disegno complessivo che partiva dalla cd. legge Bassanini quater (Legge n. 50 del 1999) ed attuato col Regolamento dettato dal d.P.R. n. 358 del 2000.

Osservano poi la contraddittorietà della disposizione recata dalla Circolare e che propugna la assenza della stampa del Certificato di Proprietà con l'art. 10 del DM n. 514/1992 che prevede l'obbligo di allegare il CdP alle formalità PRA aventi ad oggetto veicoli iscritti e che tale obbligo permane anche nel caso del CdP digitale.

Col quinto mezzo poi rappresentano che tutta la procedura appare anche violare le disposizioni di cui all'art. 14, 7 e 9 della legge sul procedimento amministrativo in quanto sarebbe stato opportuno convocare una Conferenza di Servizi con tutti i soggetti interessati e con il Ministero per verificare l'utilità di certe modifiche.

3. Tutte le censure vanno accolte, come già evidenziato dalla sezione.

3.1 In punto di diritto ed in ordine ai rapporti intercorrenti tra ACI e Ministero delle Infrastrutture va osservato che la proposta di d.lgs. 24 maggio 2017 recante "Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico" approvato in attuazione della delega contenuta all'art. 8, comma 1 lett. d) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. riforma Madia), all'art. 6, comma 3 prevede che a

decorrere dalla entrata in vigore del decreto stesso “la vigilanza sull’ACI è esercitata...dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della Giustizia e della autorità previste dalle disposizioni vigenti”.

Chiarito dunque quanto sopra in ordine alle attività per le quali si svolge il rapporto di vigilanza sull’ACI da parte del Ministero delle Infrastrutture e sanato il difetto di contraddittorio evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato, non pare al Collegio di poter divergere da quanto nella sentenza n. 5861/2016 sostenuto dalla sezione.

Sotto questo profilo va pure accolta la dedotta prima censura di incompetenza dell’ACI a disporre in ordine al documento unico di proprietà digitale, sempre che non si intenda la circolare adottata con funzioni propositive nei confronti del Ministero delle Infrastrutture.

3.2 Per questa ragione appare necessario riprendere le altre censure che contestano nel merito la fondatezza dell’attività dell’ACI. A tal riguardo va premesso che al punto “Introduzione del certificato di proprietà digitale” la circolare impugnata reca:

“Le procedure STA e Copernico, quindi, non restituiranno più all’Operatore PRSA e STA il pdf del Certificato di proprietà ma il pdf di una ricevuta (da stampare su carta bianca formato A4) dell’avvenuto espletamento della formalità, recante le informazioni base della formalità stessa e tutti i riferimenti (codici di accesso) per la visualizzazione della ricevuta stessa da cui si potrà accedere alla visualizzazione del CDPD, tale ricevuta verrà emessa anche a fronte di formalità accettate senza rilascio di CDPD.

“Si evidenzia che, qualora la formalità venga presentata con SISTA o STA/PRA, all’interno della lista formalità sarà visualizzabile anche il pdf del CDPD. Tale Pdf

è valido solo per la consultazione e non va stampato e consegnato alla parte, in primo luogo perché la stampa vanificherebbe la digitalizzazione del documento e soprattutto perché non verrebbe stimolata la consultazione on-line del Certificato che, a differenza del citato Pdf che è statico, consentirà di avere informazioni sugli aggiornamenti dello stato giuridico del veicolo che potrebbero avvenire successivamente.”.

Come sollevato dai ricorrenti la parte ora riportata delle istruzioni è proprio incongruente con il quadro normativo nel corpo del primo motivo riportato cioè con l'art. 10 del D.M. 514/1992 e con gli articoli 93 e 94 del Codice della Strada che tutti prevedono il rilascio del Certificato di proprietà al momento della prima iscrizione o di ogni altra successiva formalità riguardante il veicolo.

Né come sostenuto dall'Acì anche con la memoria per l'udienza odierna la circostanza che la circolare in realtà vada inquadrata nell'ambito delle iniziative legate al Progetto di semplificazione amministrativa del Pubblico Registro Automobilistico comportante la dematerializzazione/ digitalizzazione della documentazione necessaria alla presentazione delle istanze al PRA può validamente giustificare le due disposizioni sopra richiamate recate dalla Circolare in esame, atteso che esse non sono sostenute neppure dalle norme del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nel quale non è dato altresì rinvenire alcuna norma che impedisca al cittadino che ha acquistato un veicolo o che ha effettuato il trasferimento della proprietà di esso di ottenere una copia cartacea del certificato, seppure mediante il pagamento di un importo minimo per la carta usata, come si fa in altre analoghe circostanze.

Anzi l'art. 43 del Codice dell'amministrazione digitale prescrive l'esatto contrario e cioè che i documenti informatici “possono essere archiviati anche con modalità cartacee”, con ciò dimostrandosi proprio la sussistenza delle censure dedotte col quarto motivo di illogicità ed irragionevolezza manifeste della motivazione recata

dalla circolare, laddove si specifica che “la stampa vanificherebbe la digitalizzazione del documento”, posto che se il Certificato di proprietà può essere redatto in via informatica non per questo se ne può a priori escludere il rilascio del formato cartaceo a chi lo richieda.

Ma l'esibizione di una semplice attestazione di presentazione di formalità, nelle varie circostanze in cui si renda necessaria la produzione del Certificato di proprietà, se come è dato leggere da quella prodotta in atti con il CDP digitale si eliminano le possibilità di frodi legate alla riproduzione fisica del certificato, finisce però per sviare dalla natura e dagli effetti giuridici del Certificato stesso.

Come noto sotto il profilo della prova dei fatti in campo processuale, tra i quali è da annoverare la prova della proprietà del veicolo, va valutata la differenza tra attestazione e certificazione; mentre la prima è una dichiarazione di scienza "originaria", in quanto riferita a fatti o atti direttamente percepiti o compiuti da chi la rilascia, il certificato è sempre una dichiarazione di scienza, ma "derivativa", riferendosi a fatti, atti o qualità non direttamente percepiti o compiuti da chi la rilascia, ma risultanti da elementi obiettivi, quali registri o documenti cui l'ordinamento giuridico riconosce una particolare efficacia probatoria, in quanto fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento da parte del pubblico ufficiale che l'ha redatto, nonché dei fatti che sono avvenuti in sua presenza.

Di conseguenza l'“attestazione di presentazione di formalità” nel caso presso il Pubblico Registro Automobilistico non fa altro che attestare o dimostrare che, ad esempio, in quel dato giorno è avvenuta la prima iscrizione di un veicolo nuovo presso il PRA, in quanto ciò consta all'Agenzia incaricata di ricevere tali informazioni, se poi anche l'attestazione è falsificata, come è ben possibile che accada, per cui risulta che tizio sia proprietario di un veicolo mentre invece non ne ha alcuno, neanche attraverso la ridetta attestazione si eliminano “le possibili frodi legate alla riproduzione fisica del certificato”, né si raggiunge la dimostrazione della

proprietà del veicolo, cui sono preposte le norme la cui violazione proposta sempre con la prima censura appare del tutto condivisibile.

Approfondendo quanto osservato con la ridetta censura da parte ricorrente, che appare dirimente, è da notare che il Ministero delle Infrastrutture con la relazione per l'udienza odierna nel ricorso di Sermetra, nel precisare che ACI non ha un rapporto di dipendenza né organica né funzionale con la ridetta Amministrazione delle infrastrutture, ma che ha però l'attività di vigilanza su ACI per quanto attiene l'attività del PRA, ha rilevato che “l'introduzione del CDPD e dell'atto di vendita digitale ha determinato un ruolo predominante di ACI nella gestione delle procedure telematiche, in parola ed inoltre contravvenendo alla ratio ed alle disposizioni del d.P.R. n. 358/2000 (recante il regolamento di semplificazione istitutivo dello “Sportello telematico dell'automobilista”) ha di fatto derogato ai principi fondamentali dello STA, vale a dire la contestualità ed il tempo reale nel rilascio dei documenti di circolazione e di proprietà.”

Continua il Ministero che si deve tener conto “che l'operatore STA, per poter avere accesso al CDPD, e quindi per poter predisporre l'atto di vendita, deve necessariamente prima collegarsi attraverso il canale telematico ACI/PRA ed utilizzare l'applicativo all'uopo predisposto (cd:GAD) e poi attraverso le ordinarie procedure STA, procedere alla stampa della carta di circolazione. Ciò vale anche per gli STA operativi presso gli UMC.

Osserva il Ministero che “La dematerializzazione del certificato di proprietà costituisce, pertanto, un aggravamento procedurale non solo per gli operatori del settore della consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ma anche per gli Uffici della Motorizzazione Civile i quali, oltre ad utilizzare le ordinarie procedure STA, si vedono ora costretti ad accedere anche all'applicativo GAD per poter espletare le formalità di pubblico registro automobilistico”.

Quindi sotto questo profilo la proposta recata dalla circolare impugnata, producendo un appesantimento, anziché un incremento della celerità nelle operazioni di gestione del PRA, anche attraverso la de materializzazione della certificazione si presenta vieppiù affetta dal dedotto eccesso di potere per illogicità ed incongruità manifeste.

Conclude queste prioritarie osservazioni il Ministero rappresentando di avere intrapreso anch'esso un progetto di semplificazione finalizzato alla dematerializzazione della documentazione a corredo delle istanze relative alle operazioni di motorizzazione (immatricolazioni e trasferimenti di proprietà) che rientrano nel campo di applicazione dello STA, ma che il progetto è stato prontamente sospeso a seguito del varo della legge n. 124/2015 sebbene fosse giunto ad uno stato avanzato di sperimentazione e di collaudazione da poter essere definitivamente realizzato.

Per il resto nel punto D) della relazione il Ministero rende esattamente le stesse osservazioni sopra effettuate dal Collegio in ordine alla circostanza che il cittadino “a conclusione della procedura di iscrizione al PRA della proprietà del veicolo non riceve la stampa del certificato di proprietà ma solo una ricevuta...” e che la “visualizzazione del CDPD presuppone l'uso di tecnologie che non necessariamente sono fruibili dalla generalità dei cittadini e, pertanto, chi non dispone o non è in grado di fare uso di dette tecnologie deve rivolgersi ad uno STA, che però può rilasciare unicamente la stampa di un mero “facsimile” del CDPD” laddove dunque risulta che “l'utenza maggiormente penalizzata è costituita da quei cittadini che per età anagrafica o per condizioni culturali o socio economiche dovrebbe essere oggetto di maggior tutela”.

Conclusivamente va infine rilevato che il decreto attuativo della cd. riforma Madia di cui al d.lgs. n. 124/2015 e cioè il d.lgs. n. 98/2017 impone il superamento delle procedure introdotte da ACI con il progetto *Semplific@uto*, in quanto il

documento unico da detta norma previsto sostituisce la carta di circolazione ed il certificato di proprietà ed avrà valore di certificazione di tutti i dati in esso contenuti e quindi anche della proprietà dei veicoli, con ciò venendosi dunque ad eliminare tutte le problematiche prodotte con il progetto di cui alla circolare impugnata e pure posti in evidenza dal TAR come dal Ministero condiviso.

4. Per il resto non possono essere condivise le doglianze di mancata convocazione di una Conferenza di servizi o altra modalità di condivisione delle scelte e delle decisioni in merito ad un Progetto di digitalizzazione del sistema del PRA, in quanto smentita dalla riunione del 23 luglio 2015 che si è tenuta presso la Direzione Generale della Motorizzazione al riguardo e che ha annoverato tra i suoi componenti anche esponenti della società che gestisce per conto del MIT il Sistema Informativo oltre che componenti tecnici ed amministrativi ed a seguito della quale il Ministero ha poi avviato il processo di adeguamento delle proprie strutture informatiche per il proficuo utilizzo del CDPD a settembre del 2015.

Ma non può neppure essere condivisa la posizione dell'ACI che enfatizza, oltre le censure strettamente proposte, le varie posizioni all'interno del ricorso.

E' bene chiarire che il processo di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica e di dematerializzazione degli archivi documentali è oramai avviato a seguito della adozione del Codice dell'Amministrazione Digitale sicchè le iniziative al riguardo non possono che trovare una loro rispondenza in una norma primaria.

Tutto sta verificare la legittimità delle applicazioni regolamentari delle due operazioni normativamente previste ed i punti della Circolare sopra richiamati non vanno esenti dalle censure accolte.

5. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto come sopra evidenziato e per l'effetto va annullata la Circolare ACI n. 005/0007641/15 in data 28 settembre 2015 nelle parti sopra individuate e ai sensi e per le ragioni di cui in motivazione.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l'effetto annulla la Circolare ACI n. 005/0007641/15 in data 28 settembre 2015 nelle parti pure in motivazione indicate.

Condanna l'ACI al pagamento di complessivi Euro 8.000,00 per spese di giudizio ed onorari per l'importo di euro 1.000,00 a favore di ciascuno ricorrenti e al pagamento di Euro 2.000,00 a favore del Ministero delle Infrastrutture.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

L'ESTENSORE
Pierina Biancofiore

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO